

B A N D O

Sopra il passaggio delle Pecore forastiere, e delli Stabbiati.



Essendo particolar cura di chi governa l'invigilare con ogni più esatta applicazione, che gl'interessi del publico restino perpetuamente conservati, & illesi, e non ricevino in alcuna parte pregiudizio, o detrimento. Perloche la felice memoria di Papa Gregorio XIII. per sua special Bolla, permise, che le Pecore forastiere nel transito, che fanno nell'andare, e tornare alla Montagna, e Maremma possino trattenerli nel Territorio di questa Città di Viterbo solamente tre giorni, & a quell'effetto le furono destinati i luoghi, e posti, dove devono stare in qualche giorno, e posata secondo il tenore de' Capitoli dell'istessa Città, e per tal conto ne sono stati in diversi tempi publicati più Bandi. Et havendo inteso con particolar rammarico, che dal non essersi puntualmente osservati ordini sì buoni, riceva questa Città, e Comunità pregiudizii intollerabili, mentre le sudette Pecore col trattenerli in detto Territorio più di tre giorni permesseli, si difatano conseguentemente per quello, e pascolano ne luoghi proibiti con detrimento considerabile delle Banche, & Erbe, che suol vendere la medesima Comunità per soddisfare a' pesi Generali, & altri, che li occorrono, e danneggiano ancora i pascoli destinati solo per i Buovi aratorii, perloche ne sono nati, e nascono disordini, e sconcerti notabili, a quali volendo Monsig. Illustrissimo, e Reverendissimo Governatore, e gl'Illustrissimi Signori Conservatori di questa Città di Viterbo con ogni opportuno rimedio onninamente provvedere: Di qui è, che con il presente publico Bando in esecuzione ancora della risoluzione, e Lettera della Sagra Consulta delli 29. d' Ottobre 1670. notificando, e riducendo a memoria a tutti la sudetta Bolla, Bandi altre volte publicati, & ogni altra cosa stabilita sopra tale emergente, ordinano, ed espressamente comandano con la puntuale, e precisa osservanza di essi, che le sudette Pecore non possino, nè debbino trattenerli in detto Territorio nè meno per momento più delli sudetti tre giorni permesseli, e questa dimora farla ne' luoghi, come sopra destinati, senza dilatarsi più oltre, benché per pochissimo spazio, sotto le pene a Padroni, Pastori, Vergari, e Custodi, contenute in detti Capitoli, e di altre, e tanto pecuniarie, come corporali, ad arbitrio di Monsignor Illustrissimo Governatore, secondo la qualità de' casi, e condizioni delle persone, oltre la relesione de' danni.

E volendo ancora, per quanto si può, troncare la strada, e l'origine di simili disordini, e pregiudizii, quali havendo notizia, come ha dimostrato, e dimostra l'esperienza, che derivano per l'ingordigia di alcuni, che senza verun riguardo fanno trattener le sudette Pecore, non solo più de i tre giorni permessi, anzi le conducono in luoghi proibiti per loro particolare interesse di cavarne l'utile di far stabbiare le loro Terre, o altre, che prendono a bello studio in affitto in diverse parti del Territorio: Si proibisce per tal conto a tutti di qualsivoglia stato grado, e condizione, che per far venire non possino, nè debbano per modo alcuno, e tanto per se stessi, quanto per mezzo d'altri fare le sudette Stabbiate in qualsivoglia parte, e luogo di detto Territorio, benché fosse luogo, o posto permesso, come sopra, se prima non ne haveranno havuto licenza in scritto colla specificazione del luogo, e quantità, che vorranno farne, qual licenza havuta, e doppo fatte le sudette Stabbiate, debbano immediatamente comparire in Cancelleria di detta Comunità, e specificare con giuramento la quantità, e luogo sudetti, affermando col medesimo giuramento, che le Pecore non si siano trattenuate più della notte per posta, e che non habbiano danneggiato, sotto le pene sudette, e della pena delle Stabbiate, e sementa fatta in esse, d'applicarsi per la metà alla Comunità sudetta, e per l'altra metà all'Accusatore, o Denunciatore.

Incaricando ancora alli Cacciatori, Guardiani, & altri Ministri, a quali spetta l'osservare, e fare osservare gl'ordini predetti, l'invigilare, che si osservino, perche contro di essi si procederà non solo all'esecuzione delle sudette pene, ma anco ad altre più rigorose, acciò adempiscano l'obbligo, e debito loro.

Si dichiara inoltre, che per l'osservanza degli ordini sudetti, & a fine che resti pienamente provveduto all'indennità publica, si procederà contro i Transgressori consapevoli, o complici, o fautori con ogni immaginabile rigore, tanto per querela, quanto per inquisizione, & in ogni altro miglior modo doppo la pubblicazione, & affissione del presente. Di Palazzo questo di Settembre 1703.

Marcellino Albergotti Gov., e Sopraint. Gen.

Bernardino Peroni Segr.

1000

1000

Handwritten text in a cursive script, possibly a list or account, with several lines of text.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly a date or reference.

Faint, mostly illegible handwritten text on the lower page, possibly bleed-through from the reverse side.